

LABORATORIO

BES

Caterina Coluzzi

La Scuol@ di PAV.

NELLA CLASSE DOVE FARÀ LA SUA
PRIMA SUPPLENZA, TROVERÀ UN ADHD,
DUE BES, UN DSA E DUE H...

...I MANUALI D'USO
SONO ALLEGATI?



ACRONIMI

copyright OrizzonteScuola.it

L'OBIETTIVO DELLA SCUOLA INCLUSIVA...

Lettura più ampia dei bisogni degli studenti, con un superamento dell'anacronistica e non equa lettura del bisogno basata solo sulle certificazioni sanitarie di disabilità o di disturbo

LA SCUOLA INCLUSIVA

La nozione di BES non è univocamente definita.

Gli insegnanti descrivono situazioni in cui la proposta educativa scolastica ordinaria, “standard” - pur considerando una fisiologica fascia di variabilità individuale - non fornisce allo studente benefici evolutivi soddisfacenti.

A ben guardare, non si tratta di un concetto innovativo, dato che il riconoscimento di situazioni di difficoltà non dovrebbe essere estraneo alla professionalità docente.

L'aspetto di novità è invece l'approccio, riferito all'uso dell'espressione "bisogni": essa infatti sposta la prospettiva dell'educatore :

-da una posizione statica/esterna: constatare le difficoltà presentate dallo studente nel raggiungimento degli standard

-ad una posizione più dinamica/coINVOLTA: rispondere alle necessità della persona in formazione.

LA SCUOLA INCLUSIVA

La nozione di BES non è univocamente definita.

Gli insegnanti descrivono situazioni in cui la proposta educativa scolastica ordinaria, “standard” - pur considerando una fisiologica fascia di variabilità individuale - non fornisce allo studente benefici evolutivi soddisfacenti.

A ben guardare, non si tratta di un concetto innovativo, dato che il riconoscimento di situazioni di difficoltà non dovrebbe essere estraneo alla professionalità docente.

L'aspetto di novità è invece l'approccio, riferito all'uso dell'espressione "bisogni": essa infatti sposta la prospettiva dell'educatore :

-da una posizione statica/esterna: constatare le difficoltà presentate dallo studente nel raggiungimento degli standard

-ad una posizione più dinamica/coINVOLTA: rispondere alle necessità della persona in formazione.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva del funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell'OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata.

LA DIDATTICA INCLUSIVA

Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva del funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell'OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata.

LA DIDATTICA INCLUSIVA

La tradizionale dicotomia tra pedagogia e didattica e pedagogia e didattica speciale si sta affievolendo, sempre più.

Gli approcci pensati per bambini/ragazzi con BES si dimostrano molto efficaci con tutti gli alunni

LA DIDATTICA INCLUSIVA

Strategie di insegnamento fondate su un denominatore comune che possa coinvolgere tutti gli studenti della classe pur nella diversità dei punti di partenza, degli stili di apprendimento e delle difficoltà individuali.

GLI INSEGNANTI MODIFICANO COSÌ IL LORO APPROCCIO ALLA RELAZIONE EDUCATIVA

1998

- Si distrae, non sta attento
- Legge stentatamente
- Non sta mai fermo
- Non mi ascolta
- Mi sfida
- Ha la testa tra le nuvole
- Non è portato alla matematica
- Dimentica subito ciò che studia
- È timido, chiuso

2018

- Ha un disturbo dell'attenzione
- È dislessico
- È ADHD
- È demotivato
- Ha un disturbo oppositivo provocatorio
- Ha un disturbo dell'attenzione
- È discalculico
- Ha un deficit di memoria
- È un po' autistico

CENNI ALLA NORMATIVA

Legge 05 febbraio 1992, n.104 , Integrazione alunni con disabilità

Legge 53 28 marzo 2003–Personalizzazione degli apprendimenti

Legge 170 dell'8/10/2010 - Nuove norme per DSA

D.M. 5669 12/7/2011-Linee guida DSA

DIRETT. MIN. 27/12/2012- Direttiva Bes

C.M n° 8 6/03/ 2013 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

NOTA MINIST. 1551 del 27/6/2013:Piano annuale inclusività

Legge 107/2015: La Buona Scuola

Decreti Legislativo 66/2017: *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.*

DIRETTIVA MINISTERIALE 27.12.2012

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

- 1. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività**
- 2. Alunni border-line (Q.I.70/85) che non rientrano nella L.170**
- 3. Alunni con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria**
- 4. Alunni con difficoltà di apprendimento di carattere culturale e sociale: stranieri, caminanti,..ecc**

“In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”

La Direttiva 27/12/2012 ministeriale individua tre grandi sotto-categorie:



Quella della disabilità



Quella dei disturbi evolutivi specifici



Quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

AREA DISABILITÀ

Alunni con disabilità

(individuati con certificazione medica con commissione medicolegale come da legge 104/1992 e da DPCM 185/2006).



Disabili – PEI/PIS - insegnante di sostegno

AREA DSA

DSA

Individuati con diagnosi del servizio sanitario nazionale come da legge 170/2010, Linee Guida Nazionali D.M.20/7/2011 e Linee Guida regionali approvate con delibera n. 1159 del dicembre 2012.



DSA– PDP – NO insegnante di sostegno

AREA SVANTAGGIO



Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

"Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso."

C.M. n.8/2013

LIMITARE IL FATTORE DISCREZIONALITÀ

Le modalità della presa in carico di un allievo con BES da parte del consiglio di classe anche in assenza di certificazioni/diagnosi/segnalazioni devono però essere precisate e delimitate con attenzione; occorre cioè definire quali procedure, modalità e motivazioni consentano la certezza della presa in carico, limitandone i fattori che portano ad una eccessiva discrezionalità (in un senso o nell'altro), per evitare una eccessiva individuazione di BES in una classe o, al contrario, la loro negazione in un altro contesto.

Tali criteri oggettivi, individuati dal GLI, saranno condivisi e approvati dal Collegio Docenti.

La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo. La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunno e lo studente con Bisogni educativi speciali le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.


È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia

C.M. n.8/2013

BES: LA SCUOLA ACQUISISCE LA PROSPETTIVA ICF

BES non più come categoria CLINICA ma come macrocategoria ANTROPOLOGICA



STRUMENTI DIDATTICI PER ...

Disabili – PEI insegnante di sostegno- possono cambiare le competenze in uscita.

DSA - PDP rivedibile ma non temporaneo - personalizzazione ed individualizzazione - strumenti dispensativi e compensativi – non cambiano le competenze in uscita.

Altri BES - rivedibile e temporaneo - personalizzazione ed individualizzazione - strumenti dispensativi e compensativi – non cambiano le competenze in uscita.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DIDATTICA PER . . .

Disabili : esiste il Gruppo di Lavoro sul PEI;

DSA : Gruppo di lavoro/ team di classe-Consiglio di classe

per il PDP;

BES: team docenti/Consiglio di classe per il PDP

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALE

Compilazione del PEI frutto del lavoro di tutti gli insegnanti, degli assistenti/educatori, viene letto e approvato dal Consiglio di classe o in sede di programmazione.

In caso di alunni in stato di gravità anche l'assistente di base deve essere messo al corrente delle barriere e dei facilitatori .

L'insegnante di sostegno è il coordinatore

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

”... si evidenzia, in par/colare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tu? i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.”

Direttiva 27/12/2012

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico- strumentale.

CM.n.8/13

È necessario inoltre prevedere strumenti agili e “leggeri” di documentazione dei percorsi personalizzati, riservando la documentazione più dettagliata (PDP) ai casi più complessi: non è realistico pensare che sia possibile documentare allo stesso modo tutti i diversi e numerosi BES presenti nelle classi.

(Conferenza Nazionale dei CTS giugno 2013)


NOTA DI CHIARIMENTO N .1551 DEL 27 GIUGNO 2013

...“scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risulta(educaEvi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola per tu, e per ciascuno.

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ: PAI

"(...) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusivita' riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)."

C. M. n. 8/2013



**Quali cambiamenti hanno
introdotta e introdurranno la
legge 107/15 e il decreto 66/17?**

NOVITÀ LEGGE 107/15

Il comma 7 parla dell'individuazione dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica in particolare alla lettera L prevede:

-il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati

- introduzione del PTOF

NOVITÀ LEGGE 107/15

La legge 107 prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse valorizzando l'autonomia scolastica la forma organizzativa della rete.

Le reti previste sono due:

1.rete di ambito: riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell'ambito territoriale individuato dall'USR; le scuole paritarie partecipano alla rete d'ambito

2.re. di scopo: si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l'ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell'ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.

NOVITÀ LEGGE 107/15

La legge prevede la formazione obbligatoria (comma 124):

-la funzione docente prevede la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale.

-le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR

-l'inclusione e disabilità sono tra le tematiche individuate per il triennio 2016 - 19

NOVITÀ LEGGE 107/15

La legge 107 comma 181 lettera C prevede la promozione dell'inclusione scolastica:

1.la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità anche attraverso appositi percorsi di formazione universitaria

2.la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico anche per favorire la continuità didattica con l'insegnante di sostegno

3.l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali

4.la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica

5.la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione degli alunni riconosciuti disabili e degli allievi con DSA.

NOVITÀ LEGGE 107/15

6.la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione

7.la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'inclusione scolastica (24 CFU)

8.la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze relative al processo di inclusione scolastica

9.la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

DECRETO 66/2017

Nel Capo I, all'art. 1 sono enuncia. i principi e le finalità posti a base della normativa emanata, viene introdotto per la prima volta il riferimento al principio dell'"accomodamento ragionevole", di cui all'art. 24 della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con L. n°18/09.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza del progetto individuale che deve essere condiviso fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio.

Nel comma 2 si esplicita che il decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

DECRETO 66/2017

Il Capo III, costituito dall'unico art. 5 concernete l'accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva e della successiva valutazione del Profilo di Funzionamento, è una delle maggiori novità del decreto.

ITER DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ:

-I genitori, probabilmente sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, fanno richiesta per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92 all'INPS. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita.

-Quando l'accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva(cioè minori), le commissioni medico-legali sono così costituite:

- **un medico legale che le presiede;**
- **due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute del richiedente (novità di questo decreto);**
- **un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'ente locale;**
- **un medico dell'INPS;**
- **un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.**

- La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redaPa sulla base dell'ICD :

- **all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di Funzionamento secondo l'ICF;**
- **al comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto dall'art. 14 della l. n° 328/2000;**
- **alla scuola, per la redazione del PEI**

DECRETO 66/2017

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la collaborazione dei genitori e la partecipazione di "un docente della scuola" cui è iscritto l'alunno, redige il Profilo di Funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute). Questo nuovo Profilo di Funzionamento unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale; consiste nella descrizione delle funzioni corporee, ivi comprese quelle intellettive, danneggiate e delle potenzialità delle singole persone, tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel contesto di vita della persona. Ciò significa che non si guarda più alla disabilità solo come "realtà ontologica" della persona, come previsto dall'art. 3 della L.104/92, ma il livello di gravità della stessa può essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali, che possono facilitare o meno il livello di partecipazione e di inclusione scolastica e sociale della persona.

Sulla base del Profilo di Funzionamento viene redatto:

-il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della L.328/2000 da parte del Comune di residenza (in collaborazione con la famiglia e degli operatori necessari)

-il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del consiglio di classe con la partecipazione dei genitori e il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (vedi successivo art. 7 comma 2).

Il Profilo di Funzionamento è aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

DECRETO 66/2017

L'art. 3 riguarda i livelli essenziali, elencando prestazioni e competenze dei diversi soggetti pubblici che debbono intervenire nel processo inclusivo.

L'Amministrazione Scolastica deve provvedere a:

1. assegnarne i docenti per il sostegno didattico;

2. definire l'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata e in particolare "all'assegnazione dei collaboratori scolastici [...] anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale".

Importante è la specifica che per la prima volta esplicita che tale assegnazione deve essere fatta "tenendo conto del genere" delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza.

DECRETO 66/2017

Modificando la L. 104/92 vengono istituiti tre gruppi di lavoro per l'inclusione:

-GLIR a livello regionale, (art. 9 commi da 4 a 7) istituito in ciascun ambito territoriale e composto da personale direttivo, docente e ispettivo nominato dall'USR. (sostituisce il GLIP provinciale della 104). Invia all'USR la proposta per le ore di sostegno da assegnare agli Istituti sulla base delle esigenze e l'USR le assegna nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

- GIT a livello di ambito (nuova istituzione)

-GLI a livello di istituto (riprende, con alcune novità, il gruppo di istituto della L. 104, aggiornato dalla CM 8 del 2013. Il GLI è presieduto dal DS che nomina i suoi componenti tra i docenti (curricolari e di sostegno) e il personale ATA della scuola, cui si aggiungono gli operatori dell'ASL. I genitori e i rappresentanti degli studenti non ne fanno più parte, se non per quanto riguarda l'elaborazione e attuazione del PAI.

DECRETO 66/2017

Quanto ai docenti precari il comma 3 per l'applicazione del principio della continuità prevede un'importante innovazione consistente nel fatto che il dirigente scolastico "valuta" l'interesse [...] dell'alunno [...] e l'eventuale richiesta della famiglia" possa confermare sullo stesso posto il docente di sostegno dell'anno precedente sino a un massimo di 3 anni di incarichi annuali complessivi conferiti allo stesso docente.

La possibilità di conferma del docente precario dell'anno precedente da parte del dirigente scolastico è subordinata al rispetto dei diritti dei docenti a tempo indeterminato (ad es. trasferimento, assegnazione provvisoria o nuova immissione in ruolo su quel posto).

Infine è da tener presente che "le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro", prima del quale nessun dirigente si sentirà sicuro se volesse dare attuazione al principio di continuità.

DECRETO 66/2017

Articolo 461. Norme procedurali

Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

LAVORO NEI GRUPPI

Leggere con attenzione le relazioni psicodiagnostiche, estrapolare i dati importanti, elaborare un piano didattico personalizzato completo di strumenti compensativi ed eventualmente dispensativi. Attenzione al coordinamento fra i componenti del team docenti/ consiglio di classe.

Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria elaborare il modulo di segnalazione ai pediatri, facendo riferimento a un alunno che avete osservato in questo anno scolastico o nella vostra esperienza.

Restituzione ai colleghi.

Gli elaborati finiti, dovranno essere spediti alla mia posta personale entro il 22 febbraio 2018, un solo elaborato per gruppo corredato dai nomi di tutti i componenti. Il file deve riportare la seguente dicitura: besmassa+gradodiscuola+numerogruppo.



**Grazie
per l'attenzione!**

catesegni@me.com